

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1

L'Italia è una Repubblica democratica.  
La Repubblica Italiana ha per fine fondamentale il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'ordinamento politico, economico e sociale del paese.

Nella Repubblica Italiana la sovranità risiede nel popolo ed è esercitata nello stesso e nei limiti della Costituzionalità e delle leggi.

### Art.2

La bandiera d'Italia è il "Tricolore": verde, bianco e rosso, e giri bordo verticale ai topali d'argento.

### Art.3

L'affidamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

### Art.4

L'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alle libertà degli altri popoli ed è disposta ad associarsi, a condizione di reciprocità e di uguaglianza, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un'organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli.

## Art.5

Le Stato e la Chiesa cattolica sono, che  
siano nel proprio ordine, indipendenti e co-  
verni.

I loro rapporti sono regolati dai atti  
Interventisti. Le modificazioni di questi atti  
interventisti da parte adottate il governo,  
non riguardano un procedimento di revisione  
costituzionalità.

Le altre confessioni religiose hanno il di-  
ritto di esprimersi secondo i propri statu-  
ti, nonché costituti non contrastino con l'ordi-  
namento giuridico italiano. I loro rapporti  
con lo Stato sono regolati dalla legge, ap-  
plicata intorno alla loro religione, che  
èlareligione.

## Art.6

A Spese della Stato è gratuita della  
scuola pubblica di ordine gen-  
erale o speciale, la Repubblica deve pro-  
mulgare leggi che estendano il diritto di per-  
dersi ad avere la loro religione, che  
èlareligione che esiste nel ca-  
pimento dei dovuti ai suoi ci-  
vili e sociali.

## Art.7

I cittadini, senza distinzione di sesso,  
di razza o lingua, di condizioni sociali, di  
opzioni religione e politiche, sono uguali  
al fronte alla legge.

Il suffragio della Repubblica riconosce gli  
estensi d'ordine economico e sociale che im-  
portano la libertà, l'onestà, la lavoro e il de-  
sidero lavoro.

La libertà personale è inviolabile.

Non è consentita alcuna forma di detenzione, di sequestro o perquisizione personale o del domicilio, né qualunque altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudicaria e nei soli casi e modi previsti dalla Legge.

In casi di eccezionale necessità ed urgenza, indicati trasattivamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può mantenere imprigionati detenuti, con l'obbligo di essere tenuti sotto sorveglianza e all'autorità giudicaria; in se questa non li considera nei termini di legge, il loro stesso stesso potranno privarsi di ogni ostacolo.

Le contrazioni di libertà non possono durare più di tre mesi da vizio di rito o morale a cura delle persone che vi siano sottoposte.

## Art.9

Lo Stato garantisce la libertà e la sicurezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione fra i cittadini, salvo che l'autorità giudicaria sia costituita dall'atto pro ordinare degli uffici previsti dalla legge per motivi di sicurezza nazionale con dovuzioni motivate.

## Art.10

Tutti i cittadini hanno diritto a vivere e crescere liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, nei limiti che la legge stabilisce per modi di nonché

• di sicurezza.

Ritengo limitatissime a tale diritto più comune determinante da motivi politici.



Camera dei deputati

Archivio storico

~~Art. 9. cittadini hanno diritto di voto, 1000 mila franchi gli obblighi di legge.~~

~~La Repubblica provvede alla totale gara  
lavoro statale all'estero.~~

#### Art.11

~~In condizione giuridica degli stranieri  
è regolata dalla legge in conformità con  
diritti internazionali.~~

~~Le persone non sono soggette nel proprio  
paese all'arresto di libertà assoluta dalla  
Costituzionalità se non per diritti di salute  
nel territorio italiano.~~

~~Non è ammessa l'estradizione degli stranieri  
per reati politici.~~

#### Art.12

~~Art. 12. cittadini hanno il diritto di  
votare e di essere eletti a scelta civile.~~

~~Per le elezioni civili in luogo, avorte al  
gabinetto, non è richiesto il preavviso.~~

~~Per le elezioni militari rinviate in luogo pub-  
blico non deve preavviso all'autorità che  
può vietarle soltanto per comprovati motivi  
di sicurezza o di incolumità pubblica.~~

#### Art.13

~~Art. 13. cittadini hanno il diritto di  
svolgere liberamente, senza ostacoli nessuno,  
per ciò che non siano vietati ai singoli  
stabiliti dalla legge penale.~~

~~Non sono ammesse le associazioni segrete.  
Sono proibite le associazioni che perseguano,  
conviene, scopi politici mediante  
metodi contrarie a carattere militare.~~

Art. 1 Il cittadino amico ha diritto di  
professare liberamente la propria fede  
religiosa, in qualsiasi forma, individuale  
o associata; di esercitare in priva-  
to o in pubblico il culto, e di dover ricever-  
re, perché non si tratti di pregiudizi  
o rifiuti contrari all'esercizio pubblico del  
buon costume.

**Art. 15**

La costituzionalità, la generalità, durata ed  
effettività di una costituzione o istitu-  
zione non possono essere contestata a spes-  
ziali tribunali legislativi o a speciali  
tribunali di cassazione, a causa del suo carattere  
costituzionale o dei casi normativi per i quali  
è di diritto.

**Art. 16**

Il cittadino ha il diritto di manifestare liberamente il suo pensiero con le  
parole, le scritto, ed ogni altro mezzo di  
comunicazione.

La stampa non può essere sottoposta ad  
autodenuncia o condare preventiva, ma sol-  
ta di reati e di infrazioni amministrative  
per i quali la legge sulla stampa prevede  
penalmente il sequestro, questo non ob-  
bligando soltanto per atto dell'autorità  
giudiziaria; quando, nei casi predetti, vi  
è assoluta urgenza e non è possibile il tem-  
perante intervento dell'autorità giudiziaria,  
il sequestro della stampa periodica può eser-  
ciarsi immediatamente da ufficiali di polizia giudiziaria  
che tuttavia debbono entro ventiquattr'ore

~~Le leggi che contengono provvedimenti per  
l'istruzione dei Sudditi delle scuole elementari  
e medie, e per le scuole superiori, sono di  
competenza dello Stato.~~

~~Le leggi che contengono provvedimenti per  
l'istruzione, gli esercizi, gli sport, gli spettacoli, le  
manifestazioni al fine di ricchezza, (Le leggi  
deve essere assolutamente adeguato.)~~

#### Art.17

~~Il Consiglio d'istruzione può essere privato per  
motivi politici della esecutiva giurisdizione,  
ma della cittadinanza, più del presidente non.~~

#### Art.18

~~Le leggi che contengono provvedimenti per  
l'istruzione, gli esercizi, gli sport, gli spettacoli,  
le manifestazioni al fine di ricchezza, (Le leggi  
deve essere assolutamente adeguato.)~~

#### Art.19

~~Il Consiglio d'istruzione può essere privato da giurisdizione  
per gli affari di propri Membri ed inde-  
pendenti soggetti.~~

~~Il Consiglio d'istruzione e Consiglio dei Provvedimenti  
di governo, non possono essere privati di giurisdizione  
per gli affari di propri Membri ed inde-  
pendenti soggetti.~~

#### Art.20

~~Il Consiglio d'istruzione può essere discolto dal  
suo giudizio notarale, rimanendo tutta la sua  
potestà.~~

~~Il Consiglio può essere privato se non fa vire  
di una legge più in vigore al momento del  
stesso comitato o con la propria corrente provi-  
vista, salvo che la legge precedente sia già  
avvenuta al suo.~~

La responsabilità penale è personale.  
L'aggressore non è considerato colpevole  
solo a caso, ma sia immediatamente che con-  
danna definitiva.

Le penne devono tendere alla riduzione  
del condannato. In Romania ogni la legge  
è una legge di pena, perché tutte le penne  
sono penne di condanna al carcere di morte.

Non è unica la pena di morte.  
La pena di morte può essere ordinata sol-  
mente per i reati politici e militari.

I funzionari e i dipendenti dello Stato  
e delle case pubbliche sono obbligati  
a rispettare gli onori della famiglia romena,  
politica e amministrativa, nonché non far  
alcun compenso da violazione dei diritti  
costituzionali. Lo Stato e gli altri Funziona-  
ri pubblici hanno il dovere di deporre  
onorevoli dal loro funzionario o dipendente.

La Legge determina le condizioni e i  
mezzi per la riconversione degli ex rei giuri-  
nieri.

La famiglia è una società naturale; la  
Repubblica ne riconosce i diritti e la im-  
posta nell'adattamento della sua legislazione,  
per la salubrità morale e la prosperità col-  
le sociale.

La Repubblica si propone di conformarsi  
alla famiglia le condizioni economiche ne-  
cessarie alla sua formazione, alla sua di-  
fesa ed al suo sviluppo, con speciale pre-  
occupazione per la famiglia numerosa.

ART. 24

9

Il matrimonio è basato sull'egualitazione morale e giuridica dei coniugi.

La legge rimuove i loro rapporti in modo da garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

ART. 25

Il dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una grave provvista inadeguata morale e economica, la Repubblica gli assegna l'adempimento di tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che esclude inferiorità civili e sociali.

In Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della giovinezza, preservandone e favorendo le istituzioni e gli enti destinati a tale scopo.

La scuola, la lettura e la scienze sono libere; e libero è il loro insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti di istruzione di pubblica a enti e privati, ove si debbano conciliare ed integrare concile ed istituti di carità.

Le scuole private che non obbediscono alle norme stabilite a quelle pubbliche sono soggette ad essere alle spese del comune come a quella morale pubblica.

Nelle scuole pubbliche che obbediscono la Repubblica, la Legge determina i diritti e gli obblighi, e prescrive le norme per la loro ~~regolazione~~, in modo che sia rispettata la ~~libertà d'insegnamento~~ ed confermata, a parità di condizioni scolastiche, parità di trattamento agli alunni.

È proibitivo l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio professionale e per l'assegnazione di vari ordini e gradi di servizio indicati dalla legge.

## Art. 28

La scuola è aperta al popolo.

L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alla famiglia, ed altre provvidenze, che devono essere sufficienti, sempre per concorso, agli alunni di scuole di stato e parificate.

Il Stato protegge i monumenti artistici, storici e di particolare bellezza, anche di privata proprietà, e a chiunque appartengano, in qualsiasi parte del territorio nazionale.

## Art. 20

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Promuove e favorisce gli accordi internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

## Art. 21

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto.

Cognitivo cittadino ha il dovere di svolgere, di propria scelta e secondo le proprie possibilità, un'attività od una funzione che concorra allo sviluppo materiale e spirituale della società.

L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici;

## Art. 22

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alle quantità e qualità del lavoro, ed in ogni caso sufficiente ad assicurargli a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non vi può rinunciare.

In donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. In ogni caso le condizioni del suo lavoro non devono ostacolare l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

## ART.34

L'Assistente al lavoro, sprovvisto dei mezzi di sostentamento, ha diritto di ottenergli dalla società:

i lavoratori e le loro famiglie sono assicurati, a seconda del loro lavoro, contro gli infortuni, le malattie, la invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria.

A tale assistenziazione provvedono istituti ed organi predisposti o integrati dallo Stato.

## ART.35

L'orario massimo sindacale è di 14 ore.

Il tempo minimo per giorno è di 6 ore.

I sindacati costituiti hanno personalità giuridica.

Le contrattazioni sindacali, risultante soprattutto in rapporto con l'organismo del Lavoro Sociale, sono contratti di lavoro generali ordinata conoscenza presso tutti gli appartenenti allo sciopero alle quali il contratto si riferisce.

Nota: Se espresse bene anche gli appartenenti alle categorie non sindacate dovrebbero sottostare agli effetti vincolanti dei contratti eseguiti dai sindacati registrati. Non mi pare abbastanza chiaro.

A tutti i lavoratori è riservato il diritto di voto.

ART. 37

Le attività cooperative private e pubbliche hanno compito provvedere a fornire ai lavoratori tutto quanto occorre al loro lavoro e alla loro vita comune collettivo.

La legge determina le norme e i mezzi di vigilanza necessari per garantire la vita delle attività cooperative.

ART. 38

La proprietà è pubblica e privata.

I beni comuni sono appartenenti allo Stato, ed ente pubblico o privato di proprietà pubblica.

La legge stabilisce le norme e i limiti della proprietà privata e determina i modi di acquisto, di possesso ed è fatto allo scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti dello Stato sulla eredità.

La legge, per motivi d'interesse nazionale, può autorizzare l'espropriazione per finalità pubbliche della proprietà privata.

14

Art.39

L'iniziativa comunitaria privata è libera; non può avvolgersi in contrasto con l'attività sociale e in modo da nuocere alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Art.40

Per ostacolare a fini sociali le attività economiche, la legge riserva originalmente e trasferisce, mediante espropriazione con indennità allo Stato, ai titoli pubblici o a comitati di lavoratori e di utenti determinate imprese e categorie d'imprese che comprendono servizi pubblici essenziali o fondamentali da fornire al paese e da utilizzare al massimo, con finalità di pubblica utilità generale.

(Questo punto era inizialmente subito dopo l'articolo 307)

Art. 41

La legge, allo scopo di costituire meccanismi di protezione e di controllo dei beni pubblici sociali, stabilisce obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, nel fine di limitare la concentrazione di beni fondiari, prevenire la bandiera delle terre e l'isolamento professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà.

Art. 42

La legislazione riconosce la funzione sociale delle imprese; la funzione sociale deve essere garantita.

I lavoratori hanno il diritto di partecipare alla gestione delle imprese che producono i beni e servizi per il paese.

La Repubblica tutela il risparmio; ~~controlla~~, ~~disciplina~~ e vigila l'esercizio del credito.

(In tutta la Costituzione l'uso delle minacce e delle minuzie è riconosciuto. Preposti uniforme, riducendo l'uso delle minacce alle strette necessità. L'abuso delle minuzie ha la sua caratteristica dello "stile" fascista, con prima colpo sulla sensibilità, ecc. ecc.)

Il voto è liberto ed uguale, segreto, che esclude qualsiasi la pressione o la costrizione.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. L'esercizio del voto è un dovere civico e morale del cittadino.

Esclusa eccezione può essere consentita al cittadino di voto se non per incapacità civile del cittadino o per effetto di minaccia reale.

La validità dei risultati emanati dalla legge, fino a 24 giorni, sarà considerata scorribbia.

**Tutti i cittadini possono rivolgere per-  
sonalmente al Presidente per chiedere personalmen-  
te leggi legislative o far cominciare un'inter-  
rogazione.**

A747

Tutti i cittadini hanno diritto di associazione liberamente in partiti politici o di organizzazioni di conservazione della natura e delle relazioni con l'uomo.

三

È stato a istituzioni d'anche i recenti pesante  
danni causati agli uffici pubblici, con  
l'arrivo dei tentacoli delle leve.  
**Camerata Cefispi** de  
tempo scorso inviato per l'addestramento delle nuo-  
ve guardie pubbliche, senza un minimo dei  
di trascuratezza.

AT&T

**La difesa della Patria è onore dovere del cittadino.**

Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica i numerosi diritti di legge, né l'esercizio dei diritti politici del cittadino.

**Il continuo dell'esercizio deve infondere allo spirito democratico delle State un  
senso.**

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere dei cittadini.

## Art. 51

Il Capo dello Stato, i componenti del Governo, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate giurano, prima di entrare in carica, giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.

## Art. 52

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e della Camera dei Senatori, le due Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, nei casi preveduti dalla Costituzione.

## Art. 53

La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale ed univocale, in ragione di un Deputato per centomila abitanti e per frazione superiore a cinquantamila abitanti.

Potranno essere eletti Deputati tutti gli elettori che al momento delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni.

## Art. 55

La Camera dei Senatori è eletta a base regionale, qualsiasi regione elegga, oltre ad un numero massimo di cinque Senatori, un Senatore per consentonile abitanti e per frazione superiore a centomila abitanti.

In Val d'Aosta eletta un solo Senatore. Qualsiasi regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che varrà sulla prima Camera.



Camera dei deputati

Archivio storico

I Senatori sono eletti per un termo dei ~~ponenti~~ del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale diretto da tutti gli elettori che abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

### Art. 56

~~Possano essere eletti Senatori gli elettori netti e democristiani nelle Regioni, che hanno compiuto trentacinque anni di età, e sono o sono stati:~~

1°) decorati al valore della guerra di liberazione 1943-1945, ogni di formazioni regolari o partigiane con grado non inferiore a capitano di divisione;

2°) presidenti della Repubblica, Ministri e Sottosegretari di Stato, Deputati all'Assemblea Costituente e alla Camera dei Deputati, componenti non dichiarati decaduti del disiolto Senato;

3°) componenti per quattro anni complessivi di Consigli regionali, e di Consigli provinciali e comunali;

4°) professori di università e di istituti vari, soci dell'Accademia dei Lincei e di corpi accademici;

5°) magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ~~di grado non inferiore a Consigliere di Cognizione e direttore generale g. c. superiore a tali gradi~~

6°) componenti elettivi per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali di consigli di ordini professionali, di consigli di Comere di commercio, industria e agricoltura di consigli diretti nazionali, regionali o provinciali di organizzazioni sindacali;

7°) componenti per quattro anni di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private e cooperative con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di ~~qualsiasi~~ importanza.

ART. 57.

10

Il numero dei deputati da eleggere per ciascuna Camera è stabilito dalla legge della scadenza comune generale della popolazione.

ART. 58.

La legislatura deve svolgersi con una pausa di quaranta giorni, che inclusa avrà luogo il terzo o il quinto giorno di gennaio. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla scadenza di quelle esistenti.

Il prossimo anno, già intito le elezioni finita la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno delle elezioni. I poteri delle Camere di scelta sono prorogati fino alla prima riunione delle nuove Camere.

ART. 59.

Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno dopo l'ottavo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei deputati della Camera stessa.

Quando la Camera si riunisce è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 60.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi appartenenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza dell'Assemblea Nazionale ha già data per la durata di un anno, alternativamente, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente della Camera dei Senatori.

Ciascuna Camera e l'Assemblea Nazionale approvano il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei loro componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere e l'Assemblea possono deliberare di riunirsi in Consiglio segreto.

Le deliberazioni delle Camere e dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono deliberate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione preveda pressoiva una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno il diritto, e se richieso l'obbligo, di assistere alle sedute, e debbono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

## Art. 62.

~~I saggi et insindacabili del cittadini alle  
leggere le leggi e gli ordinamenti di governo  
della Nazione, e di fare ammira dei depositati  
50.~~

Tutti puo' essere sentito ed ascoltato dalle  
delle due Camere.

## Art. 63.

Ciascuna Camera giudica dei titoli di omissione dei propri componenti.

## Art. 64.

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

~~Archivio storico~~

I decreti del governante non possono essere estenuati o sospesi dalle opinioni e dai voti espressi nell'assemblée delle loro funzioni.

Le concessione del Parlamento può, senza autorizzazione della Regina sopra cui essa appartiene, essere sottoposta a procedimenti penali, essere arre-  
stato, o estirpati privato dell a una libertà per-  
sonale, o sottoposta a perquisizioni di qualsiasi, ma  
non in caso di flagrante delito, può non essere ob-  
bligatorio il rendere o l'ordine di esecuzione.

Quale autorizzazione è richiesta per trarre  
in arresto a mantenere in determinata un giovane  
del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche  
definitiva.

## Art. 66.

Gli mandamenti di Parlamento ricevono una  
indennità versata dalla Regina.

## Art. 67.

La funzione legislativa è collettivamente es-  
ercita sotto due forme.

## Art. 68.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Gover-  
no, a cogni concessione delle Camere, ai voti degli  
organi ed enti cui sia attribuita dalla Regina funzione.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Gover-  
no, ai polo della sovrana potestente esercitata dal Re, che  
risiede in anticella imperiali de Palazzo di Westmin-  
ster.

## Art. 71.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, chiamata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata nel termine da ~~sesto~~ ~~quinto~~ giorno.

Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere ne abbiano dichiarato l'~~urgenza~~.

## Art. 72.

L'entrata in vigore di una legge che sia stata dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o senza' altro approvata a maggioranza di due terzi degli appartenenti a ciascuna Camera, è esposta quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali ~~governativi~~ ~~governativi~~ che tale legge sia sottoposta a referendum popolare; se al referendum non sarà raggiunta la ~~quorum~~ ~~quorum~~ dei due mesi dalla pubblicazione della legge l'iniziativa per farla approvare complesivamente l'adunione di cinquantamila elettori o sette Consigli regionali ~~governativi~~ che sia dichiarata una legge in vigore da almeno due anni.

In nessun caso è ammesso il referendum per le leggi tributarie, per quelle di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alle ratifiche di trattati internazionali.

Ogni disegno di legge deve essere provvisoriamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; deve essere approvato dalle Camere articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Il regolamento stabilisce quanto procedimento abbreviato per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dai quali sia dichiarata l'urgenza.

Se richiesta dal Governo o dal proponente, ciascuna Camera può deliberare che l'esame di un disegno di legge sia deferito ad una Commissione composta in modo da riappannare la proporzionalità dei gruppi della Camera, e che in relazione alla Commissione si proceda alla votazione generale d'approvazione, salvo soluzio le dichiarazioni di voto.

Quel procedimento non è applicabile ai disegni di legge concernenti l'approvazione dei bilanci e l'adesione delle ratifiche di trattati internazionali.

## Art. 70.

~~È obbligo di legge appunto che una Camera deve trasmettere all'altra, che deve adottare, entro venti giorni, li ha riconosciuto. Ogni Camera ha diritto di rifiutare il progetto, se non è conforme alle norme.~~

Quando una Camera non si pronunci entro 21 termini stabiliti sopra un disegno di legge approvato dall'altra, o quando lo rientri, il Presidente della Repubblica può chiedere, per scritto, che la Camera stessa deliberi su un disegno formulato nel medesimo tempo da lo stesso, in cui la Camera non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la precedente, il Presidente della Repubblica ha facoltà di indicare il referendum popolare sul disegno non approvato.

47

Art. 71.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se la Camera ne dichiarerà l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata nel termine da esse fissato.

Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che la Camera ne abbia dichiarato l'urgenza.

Art. 72.

L'entrata in vigore d'una legge che non sia stata dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o non s'è altro approvata a maggioranza di due terzi dagli appartenenti a ciascuna Camera, è sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinqantamila elettori e tre Consigli regionali chiedano che tale legge sia sottoposta a referendum popolare; ma il referendum ~~può avere~~ avrà tempo se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l'iniziativa per indirirla non ottiene appienamento l'adesione di cinqantamila elettori e di sette Consigli regionali.

Si procede altresì a referendum quando cincquantamila elettori e sette Consigli regionali chiedano che sia abrogata una legge in vigore da almeno due anni.

In nessun caso è ammesso il referendum per le leggi tributarie, per quelle di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare all'adunanza tutti i cit adini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

Poiché la proposta soggetta a referendum sia approvata è necessario che abbia preceduta la approvazione dei voti validamente espressi e che alla votazione abbiano partecipato almeno i due quinti degli aventi diritto.

Le modalità di maneggiamento attuazione del referendum sono determinate in un'apposita legge.

## Art. 74.

Il Parlamento non può delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa se non per via determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi emessi in base a delegazione all'Esponente di politica lo istituto sono sul referendum popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi.

## Art. 75.

Soltanto l'Assemblea Nazionale delibera la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

Soltanto l'Assemblea Nazionale può deliberare l'indulto e l'indulto.

## Art. 76.

Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica e d'arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale esseri alle fine, e modificazioni di legge.

Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso che per legge, per una sola volta, per un periodo non eccedente i quattro mesi.

In legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mesi per farvi fronte.

### Art. 78.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando, fra i propri funzionari, un'apposita commissione formata con numeri proporzionali dei vari schieramenti. La Camera ha diritto all'inchiesta presso il Consiglio con gli stessi poteri e le stesse finalità che dall'autorità giudicataria.

### Art. 79.

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale intitidata con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di un numero designato a maggioranza assoluta da ciascuno dei Consigli stessi.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea integrata nel modo addetto: caso Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

## Art. 60.

Alluvizio di Presidente della Repubblica sono ancora elisti i cittadini per mezzo dei quali, compiuto i quarantacinque anni di età e passato del diritto civili e politici.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altro carico. ~~Non può esistere l'esercizio di più cariche.~~

## Art. 61.

Il Presidente della Repubblica ~~gira in sessione~~ girerà in sessione sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, l'Assemblea Nazionale è convocata dal suo Presidente per l'elezione di Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manchi meno di tre mesi alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla prima riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

## Art. 62.

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate, in caso di suo impedimento, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

In caso di impedimento permanente o di morte o di missione del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni; salvo maggior termine stabilito dall'ultimo comune del precedente articolo.

(14)

Art. 83.

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

Nomina i funzionari dello Stato appartenenti ai gradi indicati dalla legge.

Accredita o dà il gradimento alle rappresentanze diplomatiche; ratifica i trattati internazionali, previa, quando sia richiesta l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate; presiede il Consiglio Supremo di difesa; dichiara la guerra deliberata dall'Assemblea Nazionale.

Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.

Può concedere grazia e commutare le penne.

Art. 84.

Il Presidente della Repubblica può approvare la legge dopo aver sentito i loro Presidenti.

Art. 85.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non già controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Art. 86.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione.

In tali casi l'Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può mettere in crisi il Governo.

Art. 86.

30

Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 87.

Il Primo Ministro e i Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.

Entro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all'Assemblea Nazionale per chiedere la fiducia.

La fiducia è accordata su motione privata, con votazione nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

Art. 88.

~~Il Governo non è tenuto a dimettersi per un voto contrario dato prima della presentazione alla Camera dei deputati.~~

~~La motione di sfiducia non può essere votata in considerazione se non è motivata e firmata da un quarto dei componenti della Camera, dai quali è presentata e non può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.~~

Dopo il voto di sfiducia di una delle due Camere il Governo, se non dilibera di dimettersi, deve convocare l'Assemblea Nazionale che è chiamata a pronunciarsi su una motione motivata. (Presentata da chi?).

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l'unità di funzionamento politico ed amministrativo di tutti i Ministeri, promuove e coordina l'attività dei Ministri.

I ministri sono responsabili collettivamente degli atti del Consiglio dei ministri e, singolarmente, degli atti del proprio Dipartimento.

**Mo. 13** ~~is~~ ~~the~~ ~~same~~ ~~as~~ ~~the~~ ~~one~~ ~~in~~ ~~the~~ ~~book~~ ~~of~~ ~~the~~ ~~same~~ ~~name~~.

Art. 90.

Il Primo Ministro ed i ministri possono essere messi in stato d'accusa dalle due Camere per abusi di potere nell'esercizio delle loro funzioni. Un giudizio imparziale e soltanto dell'Assemblea

卷之三

I pubblici uffici sono ordinati dalle località in modo che le stesse siano assoggettate al decreto emesso e l'adempimento dell'ammiragliazione.

**10. EXPERTS CALL FOR FUNDING AND SUPPORT FOR THE PROJECT**

Il parere concernente agli impianti nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è il seguente: la questione deve rimanere della S. Lavoro.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo dello Stato.

I pubblici impiegati chiamati a far parte del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

22

Art. 92.

Il Consiglio economico nazionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, è organo di consultazione economica del Parlamento e del Governo; ed esercita le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite.

Art. 93.

Il Consiglio di Stato è organo di consultazione giuridico-amministrativa e di tutela della giurisdizione di amministrazione.

La Corte dei conti esercita in via ordinaria il controllo di legittimità sugli atti del Governo, e quelli sulla gestione del bilancio dello Stato, anche in via straordinaria. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo esercitato dall' Stato sulla gestione finanziaria degli enti pubblici lo Stato contribuisce in via ordinaria direttamente al Parlamento nel rispetto degli atti.

La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Art. 94.

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione delle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta dalle due Camere.

Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.

I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

Il Consiglio Superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte il Vicepresidente, uno dei quali è il giudice supremo della Corte di Cassazione, e il Consigliere aggiunto alla Corte di Cassazione, e il Consigliere aggiunto alla Corte d'Appello di Roma.

I membri del Consiglio nel numero complessivo stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario sono eletti per metà dalla magistratura fra gli appartenenti alle diverse sue categorie e per metà dall'Assemblea Nazionale fra persone ad essa estratte; così pure anche al Vicepresidente eletto rimangono in carica solo coloro che non sono eletti dall'Assemblea Nazionale iscritti negli uffici forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.

Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il Governo della magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio Superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Il Ministro della Giustizia prende l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, secondo l'elenco di un concerto seguito da tirocinio<sup>7</sup>. Agli uffici della pubblica funzione possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

In designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, possono essere nominati magistrati ordinari agli uffici che per legge sono di competenza dei giudici singoli, e possono essere nominati Consiglieri di Cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle università e avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

## Art. 99.

I magistrati sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti o destinati ad altra sede e funzione se non col loro consenso e con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gerrei.

Il pubblico Ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.

## Art. 100.

L'autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria.

L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha il dovere di esercitare.

Le udienze sono pubbliche, salvo se la legge non dispense diversamente per l'ordine di condanna pubblico o di moralità.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

## Art. 102.

Contro le sentenze e le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge.

## Art. 103.

La tutela giurisdizionale dei diritti o degli interessi nel confronto della pubblica amministrazione è disposta dalla legge in modo generale, e non può essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.

## Art. 104.

Le sentenze non più soggette ad impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di manifattia, indulto o grazia.

L'esecuzione di una sentenza irreversibile non può essere sospesa se non nei casi previsti dalla legge.

CT

Art. 105.

L'Avvocatura dello Stato provvede alla conciliazione legale ed alla difesa in giudizio delle State e degli altri enti indicati dalla legge.

In legge, con la opportuna autorizzazione, sono agli avvocati procuratori dello Stato ~~per le cause politiche~~ dalle loro funzioni.

Art. 106.

Nella Repubblica Italiana non c'è funzionalità statale superiore alle amministrazioni locali. L'autonomia è il diritto di governo dell'amministrazione pubblica che dipende dallo Stato. La costituzione della Repubblica si basa sulla esigenza dell'autonomia e del democrazia.

Art. 107.

La Repubblica si divide in Regioni e Comuni. Le Province sono entità di amministrazione autonoma di carattere di rappresentanza popolare.

Art. 108.

Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Stabili materiali soprattutto con leggi costituzionali stabiliscono forme fondamentali di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige, e la Valle d'Aosta.

Art. 109.

In accordo con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato,

Il presidente con la Costituzione o con decreto  
decreta il suo funzionamento e lo disciplina in modo che  
possa avere una durata di tre anni o più di quattro.  
In questo caso si deve istituire un Consiglio  
di amministrazione composto da tre membri, le cui funzioni sono  
quelle di esercere come leggi legislative sulle questioni per  
esse.

Organizzazione degli uffici ed enti amminis-  
trativi regionali;

modificazione delle circoscrizioni espansione  
polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica;

scuola artigiana;

urbanistica;

strade, canali elettrici e lavori pubblici

di interessa regionale;

porti insenati;

uso delle acque interne di carattere re-  
gionale;

torbiere.

Camera dei deputati

Archivio storico

Per i limiti indicati nel precedente articolo, con l'osservanza delle leggi di diritto della Repubblica, fermo restando la disciplina uniforme a tutto il paese, la regione ha facoltà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

assistenza ospedaliera;  
istruzione tecnico-professionale;  
biblioteche di enti locali;  
turismo e industria alberghiera;  
agricoltura e foreste;  
cave;  
cascoia;  
acque pubbliche ed energia elettrica, ~~perché~~  
che il loro regolamento non finisca sull'interesse nazionale  
e su quello di altre regioni;  
acque minerali e termali;  
~~linee ferroviarie;~~  
~~linee automobilistiche regionali.~~

## Art. 111.

Per adattare alle condizioni regionali le leggi di diritto della Repubblica, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative di interpretazione ed attuazione sulle seguenti materie:

igiene e sanità pubblica;  
istruzione elementare e media;  
antichità e belle arti;  
disciplina del credito, dell'assicurazione  
e del risparmio;  
industria e commercio;  
miniere;  
navigazione interna;  
e in tutte le materie indicate da leggi speciali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.

Art. 112.

La Regione provvede all'amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione.

Art. 113.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da Leggi costituzionali in coordinazione con la finanza dello Stato e dei Comuni.

Alla Regione è riservato il diritto di imporzi tributi ed assegnare quote di pubbli servizi il ~~quanto~~ complessivo dei quali è ripartito in modo che le Regioni meno fornite di mezzi possono provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni.

Allo stesso scopo possono essere istituiti fondi speciali ~~formati con contributi dello Stato e dalla Regione nella misura determinata dalla~~ ~~Stato e dalla Repubblica~~, le quali determinano ~~ognuna~~ ~~della~~ ~~propria~~ ~~funzione~~ a ~~rispondere~~.

La Regione ha un proprio dominio e patrimonio, secondo le norme stabilite con legge della Repubblica.

Non possono istituirsì dazi di importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

Art. 114.

41

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei componenti del Consiglio e dà il sistema elettorale che deve essere conforme a quello per le elezioni alla Camera dei Deputati.

Il Presidente e i componenti della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale che ~~tra essi~~ elegge un Presidente ed un ufficio di Presidenza.

I componenti del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 115.

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa di competenza della Regione e quella regolamentare delegata dello Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento Nazionale; ~~ed esercitare~~ le altre funzioni conferitegli dalla legge.

La Deputazione regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un Comitato governativo residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti giuridici dell'amministrazione regionale nell'esercizio delle funzioni delegate alle Regioni e precise all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

#### Art. 117.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando abbia commesso atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, nonostante il richiamo ricevuto dal Governo, non proceda alla sostituzione della Deputazione, o del Presidente della Deputazione che abbiano compiuto gravi atti o violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme della Camera dei Senatori, presa a maggioranza assoluta dei voti giuridici. Nella votazione i rappresentanti della Regione interessata debbono astenersi dal voto.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre giuristi scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento provvedendo nel frattempo agli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione e alle misure di manutenzione da sottoperre poi alla ratifica del Consiglio.

**Il Mezzogiorno** (il quale comprende le Province di Campania e Puglia) è caratterizzato da un clima subtropicale, con temperature elevate per quasi tutto l'anno. Questa condizione favorisce la crescita di una grande varietà di piante esotiche, sia nella natura che nei giardini privati. Il clima subtropicale del Mezzogiorno consente la coltivazione di piante tropicale, in contrasto con gli interessanti paesaggi e gli altri Regni. I paesaggi della regione si caratterizzano per la presenza di grandi foreste.

Volto poi terza legge addetto il 13 Gennaio 19  
abbia riconosciuto il decreto di legge di 1919, con il quale  
il Consiglio Comunale ha approvato la legge di  
abolizione assoluta del suolo comunale, non avendo  
ancora in vigore se, entro quindici giorni dalla sua  
approvazione, il Governo lo impugna disposti alla Corte  
costituzionale per costituzionalità, oppure disposti  
alla Corte di Cassazione per conformità di interpretazione.

In caso di dubbio la Carta costituzionale decide se competente ha pronunciarsi sulla legge emanata dalla stessa o l'Assemblea.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale e l'incisiva è riconosciuta dal Governo la pratica è l'esecuzione non sono assoggettate ai termini indicati.

Le leggi regionali sono state adottate dal Consiglio Amministrativo della Regione e promulgate dal Presidente della Repubblica regionale.

Arcto. 119.

Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti di iniziativa e di referendum popolare in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.

Gli statuti regionali regolano altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi.

## Art. 123

Le Regioni sono:  
 Piemonte;  
 Valle d'Aosta;  
 Lombardia;  
 Trentino-Alto Adige;  
 Veneto;  
 Friuli e Venezia Giulia;  
 Liguria;  
 Basilicata; Iunnose;  
 Emilia e Romagna;  
 Toscana;  
 Umbria;  
 Marche;  
 Lazio;  
 Abruzzi;  
 Molise;  
 Sardegna;  
 Puglia;  
 Calabria;  
 Lucania;  
 Oslabria;  
 Italia;

I confini di i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con leggi della Repubblica.

## Art. 124

Lo statuto di ogni Regione è deliberato, ~~in conformità delle norme costituzionali, con le leggi regionali pratica con la maggioranza assoluta dei voti presenti al Consiglio e con quella dei due terzi del Consiglio, presenti; e dove essere approvato con legge della Repubblica.~~

45

Art. 125

La fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuovi Regioni con un minimo di 500 mila abitanti, sentiti i Consigli regionali interessati può essere disposta con legge costituzionale quando ne facciano richiesta tanti Consigli comuni, che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Il trasferimento di un comune da una Regione all'altra può essere consentito, a sua richiesta, con referendum a legge della Repubblica, sulla via approssimata dei Consigli delle due Regioni interessate.

Art. 126

La Corte costituzionale giudica della costituzionalità di tutte le leggi.

Riceve i conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni e fra le Regioni.

Giudica il Presidente della Repubblica ed i ministri accusati a norma della Costituzione.

### Art. 129

La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

### Art. 130

La iniziativa della revisione costituzionale è di pertinanza del Governo e delle Camere.

La legge di revisione costituzionale è approvata da ciascuna delle Camere in due letture e con un intervallo, tra esse, non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare, quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei componenti di una Camera o cinquecentomila elettori e settimila Consigli regionali.

Il referendum: non può essere indetto se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle 10 Camere a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

### Art. 131

La forma repubblicana dello Stato è decisiva e non può essere oggetto di revisione costituzionale.

I giudici della Corte costituzionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale, che li sceglie nella lista tra i magistrati, per un quarto tra gli avvocati e docenti di diritto, per un quarto tra i cittadini eleggibili ed ufficio politico. L'età dei componenti la Corte costituzionale deve essere di almeno quaranta anni.

Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la scelta deve avvenire in elenchi di nomi in numero triplo dei posti da coprire, designati rispettivamente dalla magistratura, dal Consiglio Superiore forense, e dai professori ordinari di discipline giuridiche nelle università.

La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

## ART. 128

Sia nel corso di un giudizio di costituzionalità, sia all'origine della costituzionalità di una norma legislativa, ovvero quando la costituzionalità è rilevata dalle parti, ed il giudice non la ritenga manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

La dichiarazione di costituzionalità può essere proposta in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da no meno di diecimila elettori e da altro ente ed organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

Se la Corte, in uno o nell'altro caso, di chiara l'costituzionalità della norma, questa cessi di avere efficacia. La decisione della Corte è certa al Parlamento, affinché, ove lo ritunga norme, provveda nelle forme costituzionali.

Se al momento delle prime elezioni della Repubblica dei Senatori non siano stati ancora costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che così dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.

Se al momento della prima elezione del Presidente della Repubblica, non siano già costituiti tutti i Consigli regionali, il Presidente è eletto dai soli componenti dell'Assemblea Nazionale.

## VI

Si applica all'Assemblea Costituente la disposizione del 2º comma dell'art. 76 della Costituzione.

## VII

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, per stabilire quali di essi debbano essere soppressi; restando esclusa dalla revisione le giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Limitare e alla devoluzione alla Cassazione delle materie di sua competenza.

I

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disiolto partito fascista.

La disposizione dell'art. 56 della Costituzione per l'eleggibilità a senatore non è applicabile ai Ministri, Sottosegretari di Stato, Deputati e Consiglieri nazionali fascisti.

A carico dei responsabili del fascismo la legge stabilisce limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto.

II

I discendenti delle case già regnanti in Italia non sono né elettori né eleggibili a cariche pubbliche.

Gli appartenenti alla Casa Savoia non possono soggiornare nel territorio della Repubblica italiana.

III

La legge dispone l'evocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.

IV

Non sono riconosciuti i titoli nobiliari.

I prediati di quelli esistenti prima del 20 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

La legge regola la soppressione della Consalta araldica.

L'Ordine maniriziano è conservato in funzione di segnale ospedaliero.

V

Se al momento delle prime elezioni della Camera dei deputati non sono stati ancora costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, sopra per il te-

Per ogni ramo della pubblica amministrazione, il passaggio di funzionari dello Stato alle Regioni si stabilisce dal nuovo ordinamento costituzionale ed il conseguente trasferimento di funzionari e dipendenti dagli uffici statali a quelli regionali, è regolato con leggi della Repubblica.

Sono trasferiti alla Regione, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Province.

## IX

La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.



Camera dei deputati

Archivio storico

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. I

L'Italia è una Repubblica democratica.  
La Repubblica italiana ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all'ordinamento politico, economico e sociale del paese.  
Nella Repubblica italiana la sovranità deriva dal popolo ed è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle leggi.

### Art. 2<sup>o</sup>

La bandiera d'Italia è il "tricolore": verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.

### Art. 3<sup>o</sup>

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuto.

### Art. 4

L'Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli ed è disposta ad associarsi, a condizione di reciprocità e di uguaglianza, alle limitazioni di sovranità necessarie ad una organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli.

### Art. 5

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni di questi Patti alle quali le parti addivengono d'accordo, non richiedono un procedimento di revisione costituzionale.

Le altre confessioni religiose hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, perché questi non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati dalla legge, previa intesa con le loro rappresentanze, ove queste lo richiedano.

### Art. 6

A tutela dell'autonomia e dignità della persona e dei principi di umanità e giustizia fra gli uomini, la Repubblica italiana garantisce ai singoli ed alle comunità sociali dove si svolge la loro personalità i diritti di libertà, ed esige da essi l'adempimento dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

### Art. 7

I cittadini, senza distinzione di sesso, di razza e lingua, di condizioni sociali, di opinioni religiose e politiche, sono uguali di fronte alla legge.

E' ufficio della pubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che impediscono la libertà, l'uguaglianza e il pieno svolgimento morale del cittadino.

## PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

### Titolo I

#### Rapporti civili

### Art. 8

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa ferma alcuna di detenzione, di imprisionamento o perquisizione personale e del domicilio, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi di eccezionale necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, con l'obbligo di dare notizia entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria; e se questa non li convalida nei termini di legge, restano privi di ogni effetto.

Le restrizioni di libertà non possono in alcun caso essere accompagnate da

~~violenza fisica e morale a danno delle persone che vi siano settepesto.~~

Art. 9

Lo Stato garantisce la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione tra i cittadini. Soltanto l'autorità giudiziaria nei casi indicati dalla legge può limitare questa garanzia con decisioni motivate.

Art. 10

Tutti i cittadini possono circolare e dimostrare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, nei limiti che la legge stabilisce per motivi di sanità e di sicurezza. Nessuna limitazione a tale diritto può essere determinata da motivi politici.

Art. 11

La Repubblica tutela la pubblica sanità ed assicura cure sanitarie agli indigenti. Soltanto la legge, in particolari casi, può imporre ai cittadini un trattamento sanitario obbligatorio, poiché non lesivo della dignità umana.

Art. 12

Tutti i cittadini hanno diritti di emigrare, dopo avere es compiuti gli obblighi di legge. La Repubblica provvede alla tutela del lavoro italiano all'estero.

Art. 13

La condizione giuridica degli stranieri è regolata dalla legge in senso più del diritto internazionale.

Lo straniero cui siano negati nel proprio paese i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione italiana ha diritti di asilo nel territorio italiano.

Non è ammessa l'estradizione degli stranieri per reati politici.

Art. 14

Tutti i cittadini hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senza

armi.

Non possono indirsi riunioni in luogo pubblico senza darne preavviso all'autorità che potrà vietarle soltanto per sospicati motivi di sicurezza e di insolenza pubblica.

Per le altre riunioni anche in luoghi aperti al pubblico non è richiesto il permesso.

Art. ~~13~~ /3

Tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli cittadini dalla legge penale. Non sono ammesse le associazioni segrete. Sono proibite le associazioni che perseguano, anche indirettamente, scopi politici mediante un'organizzazione a carattere militare.

Art. ~~14~~ /4

Tutti i cittadini hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata; di esercitare in privato e in pubblico il culto, e di farne propaganda; purché non si tratti di principi o riti contrari all'ordine pubblico ed al buon costume.

Art. ~~15~~ /5

La costituzione, la capacità giuridica e l'attività di una associazione o istituzione non possono esseregettate da speciali limitazioni legislative o a speciali gravami fiscali, a causa del suo carattere ecclesiastico o del suo scopo di religione o di culto.

Art. ~~16~~ /6

Ogni cittadino ha il diritto di manifestare liberamente il suo pensiero con la parola, le scritte, ed ogni altro mezzo di espressione. La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o censure preventive. Nei casi di reati e di infrazioni amministrative per i quali la legge sulla stampa prevede tassativamente il sequestro, questo può essere disposto soltanto per atto dell'autorità giudiziaria; quando nei casi predetti, vi è assoluta urgenza e non è possibile il tempestivo

intervento dell'autorità giudiziaria,  
il sequestro della stampa periodica  
può essere disposto da ufficiali di  
polizia giudiziaria che debbono entro  
ventiquattro ore chiedere all'autorità  
giudiziaria la convalidazione degli  
atti compiuti.

La legge può stabilire controlli per  
accertare le fonti dalle quali la  
stampa periodica trae i propri mezzi  
finanziari e le notizie.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa,  
gli spettacoli, e ogni altra manifesta-  
zione contraria al buon costume.

(da legge determinare  
misure adeguate).

Art. ~~17~~ / 17

Nessun cittadino può esser privato  
per motivi politici della capacità  
giuridica, né della cittadinanza,  
né del proprio nome.

Art. ~~18~~ / 18

Soltanto la legge può imporre ai  
estrimi prestazioni personali  
e patrimoniali.

Art. ~~19~~ / 19

Ogni cittadino può agire in giudizio  
per la tutela dei propri diritti ed  
interessi legittimi. In ogni  
caso  
in ogni stato e grado del procedimento,  
è assicurato al cittadino il diritto  
inviolabile alla difesa.

Art. ~~20~~ / 20

Nessun cittadino può essere distolto  
dal suo giudice naturale, pre costituito  
per legge.

Nessuno può essere punito se non in  
virtù di una legge già in vigore al  
momento del fatto commesso e con la pena  
in essa prevista, salve che la legge poste-  
riore sia più favorevole al reo.

Art. ~~21~~ / 21

La responsabilità penale è personale.  
L'imputato non è considerato colpevole  
fino a che non sia pronunciata la sua  
condanna definitiva.

Le penne devono tendere alla rieducazione.

del condannato. In nessun caso la legge consente che facciano parte delle penne trattamenti contrari al senso di umanità.

Non è ammessa la pena di morte.

La pena di morte può essere ordinata soltanto dalle leggi militari di guerra.

### Art. 27

I funzionami e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili ai sensi delle leggi penali, civili e amministrative, per gli atti da essi compiuti in violazione dei diritti dei cittadini. Lo Stato e gli enti pubblici garantiscono il risarcimento dei danni arrecati dai loro funzionami e dipendenti.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

TITOLO II  
RAPPORTI ETICO - SOCIALI

Art. ~~26~~ 23

La famiglia è una società naturale; la Repubblica ne riconosce i diritti e la tutela nell'adempimento della sua missione, per la salvezza morale e la prosperità della nazione.

La Repubblica si propone di assicurare alla famiglia le condizioni economiche necessarie alla sua formazione, alla sua difesa ed al suo sviluppo, con speciale considerazione per le famiglie numerose.

Art. ~~26~~ 24

Il matrimonio è basato sull'egualianza morale e giuridica dei coniugi.

La legge regola i loro rapporti in modo da garantire l'indissolubilità del matrimonio e l'unità della famiglia.

Art. ~~26~~ 25

E' dovere e diritto dei genitori alimentare, istruire, educare la prole. Nei casi di una loro prevata incapacità morale e economica, la Repubblica si assume l'adempimento di tali compiti.

I genitori hanno verso i figli nati fuori del matrimonio gli stessi doveri che verso quelli nati nel matrimonio. La legge garantisce ai figli nati fuori del matrimonio uno stato giuridico che escluda inferiorità civili e sociali.

La Repubblica provvede alla protezione della maternità, dell'infanzia e della gioventù, preordinando e favorendo la istituzioni e gli enti destinati a tale scopo.

Art. ~~26~~ 26

Le arti, le lettere e le scienze sono libere; e libero è il loro insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione; organizza la scuola in tutti i suoi gradi mediante istituti di Stato, di facoltà a enti e privati cittadini di arrivedare scuole ed istituti di educazione.

Le scuole private che non chiedano di essere parificate a quelle pubbliche sono seg-

gette soltanto alle norme del diritto comune e della morale pubblica.  
Per le scuole private che chiedano la parificazione, la legge determina i diritti e gli obblighi, e prescrive le norme per la loro vigilanza, in modo che sia rispettata la libertà d'insegnamento ed assicurata, a parità di condizioni didattiche, parità di trattamento agli alunni.  
E' prescritto l'esame di stato per labilitazione all'esercizio professionale e per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole indicati dalla legge.

Art. 28

La scuola è aperta al popolo.  
L'insegnamento inferiore, impartito per almeno otto anni, è obbligatorio e gratuito.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione.  
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alla famiglia, ed altre previsioni, che devono essere conferite sempre per concorso, agli alunni di scuole di stato e parificate.

Art. 29

Lo Stato protegge i monumenti artistici, storici e i paesaggi di particolare bellezza, anche di privata proprietà, e a chiunque appartengano, in qualsiasi parte del territorio nazionale.

### TITOLO LVI

#### RAPPORTE ECONOMICI

Art. 30

La Repubblica provvede con le sue leggi alla tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Promuove e favorisce gli accordi internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Art. 31

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettive queste diritti.

to.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, di propria scelta e secondo le proprie possibilità, un'attività ed una funzione che concorra allo sviluppo materiale e spirituale della società.

L'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici.

Art. ~~32~~ 32

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a lui e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non vi può rinunciare.

Art. ~~33~~ 33

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. In ogni caso le condizioni del suo lavoro non devono ostacolare l'adempimento della sua essenziale funzione familiare.

Art. ~~34~~ 34

L'inabile al lavoro, sprovviste dei mezzi di sostentanza, ha diritto di ottenerli dalla società.

I lavoratori e le loro famiglie sono assicurati, a parola del loro lavoro, contro gli infortuni, le malattie, la inabilità, la vecchiaia e la disoccupazione involontaria.

A tale assicurazione prevvedono istituti ed organi predisposti e integrati dalle State.

Art. ~~35~~ 35

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altre obblighi che la registrazione presso uffici locali e centrali.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

I sindacati registrati, unitariamente rappresentati in proporzione dei loro iscritti, stipulano contratti di lavoro aventi efficacia obbligatoria verso tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Mata: Se capisce bene anche gli appartenenti alle categorie non sindacate dovrebbero sottostare agli effetti vincolanti dei contratti stipulati dai sindacati registrati? Ma non mi pare affermare ciò an-

Art. ~~36~~ 36

A tutti i lavoratori è riconosciuto il diritto di sciopero.

Art. ~~37~~ 37

Le attività economiche private e pubbliche debbano concorrere a provvedere i cittadini e la società dei mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo.

La legge determina le norme e i mezzi di vigilanza necessari per coordinare a fini sociali le attività economiche.

Art. ~~38~~ 38

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici possono appartenere alle State, ad enti pubblici o privati e a privati cittadini.

La Repubblica riconosce e garantisce la proprietà privata e ne determina i modi di acquisto, di godimento ed i limiti alle scese di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria ed i diritti delle State sulle eredità.

La legge, per motivi d'interesse generale, può autorizzare l'espropriazione con indennità della proprietà privata.

Art. ~~39~~ 39

L'iniziativa economica privata è libera; ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Art. ~~40~~ 40

Per coordinare a fini sociali le attività economiche, la legge riserva originariamente e trasferisce, mediante espropriazione con indennità alle State, ad enti pubblici e a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese e categorie d'imprese che esercitino servizi pubblici essenziali

~~e traggano profitti da fonti di energia e da situazioni di menepelie, con prominente carattere d'interesse generale.~~

(Nota:- perché non metterlo subito dopo l'articolo 38?)

Art. ~~41~~ 41

La legge, alle scopo di sfruttare razionalmente il suolo e di raggiungere equi rapporti sociali, stabilisce obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, ne fissa i limiti di estensione eliminando il latifondo, premuove la bonifica delle terre e l'elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietà.

Art. ~~42~~ 42

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; la favorisce con mezzi più idonei e la vigila per assicurare i caratteri e le finalità.

Art. ~~43~~ 43

I lavoratori hanno il diritto di partecipare alla gestione delle aziende che prestano la loro opera, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. ~~44~~ 44

La Repubblica tutela il risparmio; coordina, disciplina e vigila l'esercizio del credito.

TITOLO IV  
RAPPORTI POLITICI

Art. 45

Tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano raggiunto la maggiore età sono elettori.

Il voto è personale ed uguale, libero e segreto. L'esercizio del voto è un dovere civico e morale del cittadino.

Nessuna eccezione può esser consentita al diritto di voto se non per incapacità civile del cittadino o per effetto di sentenza penale.

A parità dei requisiti prescritti dalla legge, tutti gli elettori sono ugualmente eleggibili.

della maggioranza  
su una questione  
stica dello Stato,  
fascista, come  
prima dello  
Stato Sociali-  
sta, ecc. etc.

62

Art. 46

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi e far conoscere comuni necessità.

Art. 47

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti politici allo scopo di concorrere democraticamente alla vita politica del paese.

Art. 48

Tutti i cittadini d'ambuoi sessi possono ugualmente accedere agli uffici pubblici, ove abbiano i requisiti richiesti dalla legge.

Ogni cittadino ha diritto di disporre del tempo necessario per l'adempimento delle sue funzioni pubbliche, senza pregiudizio dei suoi normali rapporti di lavoro.

Art. 49

Le difese della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio. Il suo adempimento non pregiudica i rapporti di lavoro, né l'esercizio dei diritti politici del cittadino.

L'ordinamento dell'esercito deve informarsi allo spirito democratico dello Stato italiano.

Art. 50

Ogni cittadino ha il dovere di essere fedele alla Repubblica, di osservarne la Costituzionalità.

di adempiere con disciplina ed onore le funzioni che gli sono affidate.

7  
63

Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali ed i diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all'oppressione è diritto e dovere dei cittadini.

Art. ~~54~~ 59

Il Capo dello Stato, i componenti del Governo, i magistrati, le forze armate e quelle assimilate prestano, prima di entrare in carica, giuramento di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi della Repubblica.

~~PARTE II  
ORDINAMENTO  
DELLA REPUBBLICA~~

~~TITOLO I  
IL PARLAMENTO~~

~~Sezione I  
Le due Camere~~

Art. ~~55~~ 58

Il Parlamento si compone della Camera dei Deputati e della Camera dei Senatori. Le due Camere si riuniscono in Assemblea Nazionale, così come preveduti dalla Costituzione.

Art. ~~56~~ 53

La Camera dei Deputati è eletta a suffragio diretto ed universale, in ragione di un Deputato per quattromila abitanti e per frazione superiore a quattromila abitanti.

Art. ~~57~~ 64

Possono essere eletti Deputati tutti gli elettori che al momento delle elezioni abbiano compiuto i venticinque anni.

Art. ~~58~~ 55

La Camera dei Senatori è eletta a suffragio regolare. Ciascuna regione elegge, oltre ad un numero fisso di cinque Senatori, un Senatore per duecentomila abitanti e per frazione superiore a centomila abitanti.

La Val d'Aosta elegge un solo Senatore. Nessuna regione può avere un numero di Senatori maggiore di quello dei Deputati che manda alla prima Camera.

L' Ott

I Senatori sono eletti per un terzo dai componenti del Consiglio regionale e per due terzi a suffragio universale diretto da tutti gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Art. ~~56~~ 56

Possono essere eletti Senatori gli elettori nativi o domiciliati nella Regione, che hanno compiuto trentacinque anni di età, e sono o sono stati:

1°) decorati al valore nella guerra di liberazione 1943-1945, capi di formazioni regolari e partigiane con grado non inferiore a comandante di divisione;

2°) presidenti della Repubblica, Ministri e Segretari di Stato, Deputati all'Assemblea Costituente e alla Camera dei Deputati, componenti non dichiarati decaduti del disiolto Senato;

3°) componenti per quattro anni complessivi di Consigli regionali, e di Consigli provinciali e comunali;

4°) professori di università e di istituzi superiori, soci dell'Accademia dei Lincei e di corpi assimilati;

5°) magistrati e funzionari dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni di grado non inferiore a consigliere di cassazione o direttore generale e equiparati a tali gradi;

6°) componenti eletti per quattro anni di consigli superiori presso le amministrazioni centrali; di consigli di ordini professionali; di consigli di Camere di commercio, industria ed agricoltura di consigli di amministrazione o di gestione di aziende private e cooperative con almeno cento dipendenti o soci; imprenditori individuali, proprietari conduttori, dirigenti tecnici ed amministrativi di aziende di uguale importanza.

Art. ~~56~~ 57

Il numero dei componenti da eleggere per ciascuna Camera è stabilito con legge dopo ogni consenso generale della popolazione.

Art. ~~58~~ 58

La legislatura dura cinque anni; può essere prorogata con legge per essere in corso o

direttori regionali, regionali, provinciali, di organizzazioni sindacali, componenti per quattro anni di Consigli

ricole di guerra. Le elezioni delle nuove camere hanno luogo entro settanta giorni dallo scioglimento di quelle precedenti.

Il provvedimento che indica le elezioni fissa la prima riunione delle camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. I poteri delle camere disciolte sono prorogati fino alla prima riunione delle nuove camere.

Art. ~~58~~ 59

Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei componenti della Camera stessa.

Quando una Camera si riunisce è convocata di diritto anche l'altra.

Art. ~~60~~ 60

Ciascuna Camera elegge tra i suoi ~~componenti~~ il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

La Presidenza dell'Assemblea Nazionale è affidata per la durata di un anno, alternativamente, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente della Camera dei Senatori.

Art. ~~62~~ 61  
*(dell'Assemblea Nazionale)*

Ciascuna Camera approva il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei ~~suo~~ componenti. Anche l'Assemblea Nazionale può deliberare su ogni regolamento.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto.

Le deliberazioni ~~della ciascuna Camera~~ non sono valide se non è presente la maggioranza dei ~~suo~~ componenti e se non sono deliberate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescrive una maggioranza speciale.

I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di assistere alle sedute, e debbono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

*ogni tempo appartiene a componenti, esistenti i membri*

Art. ~~69~~

I casi di ineleggibilità del cittadino all'ufficio di deputato e di senatore e quelli di incompatibilità con tale ufficio sono determinati dalla legge.

Nessuno può essere contemporaneamente membro delle due Camere.

Art. ~~69~~

Ognuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti.

Art. ~~70~~

Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. ~~70~~

I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Nessun componente del Parlamento può, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, essere sottoposto a procedimento penale, essere arrestato, o altrimenti privato della sua libertà personale, o sottoposto a perquisizione di domicilio, se non in caso di flagrante delitto, nel qual caso è obbligatorio il mandato e l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un componente del Parlamento, in esecuzione di una sentenza anche definitiva.

Art. ~~70~~

Gli appartenenti al Parlamento ricevono un'indennità fissata dalla legge.

## SEZIONE II

### La formazione delle leggi

Art. ~~71~~

La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere.

Art. ~~71~~

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ogni componente delle Camere, ed agli organi ed enti cui sia attribuita dalla Costituzione.

L'iniziativa delle leggi appartiene sempre al po-  
lo che la esercita mediante proposta di disegni redatti in articoli presentati da almeno cinquantamila elettori.

Art. ~~70~~ 69

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; deve essere approvato ~~delle Camere~~ articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Su richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera può deliberare che l'esame di un disegno di legge sia ~~deferito~~ ad una Commissione composta in modo da riscoschiare la proporzionalità dei gruppi della Camera, e che su relazione della Commissione si proceda alla votazione senza discussione, salve soltanto le dichiarazioni di voto.

Tale procedimento non è applicabile ai disegni di legge concernenti l'approvazione ~~del bilancio~~ e l'autorizzazione alla ratifica ~~di~~ trattati internazionali.

Art. ~~70~~ 70

I disegni di legge approvati ~~dalle~~ Camera sono trasmessi all'altra, che deve deliberare entro tre mesi da quando li ha ricevuti, o nel termine di tempo diverso concordemente stabilito dalle Camere.

Quando una Camera non si pronunci entro il termine stabilito sopra un disegno di legge approvato dall'altra, o quando lo rigetti, il Presidente della Repubblica può chiedere, nel primo caso che la Camera stessa deliberi sul disegno trasmesso, nel secondo caso che lo riesamini. Se la Camera non si pronuncia o se con la nuova deliberazione conferma la presidenza, il Presidente della Repubblica ha facoltà di indire un referendum popolare sul disegno non approvato.

Art. ~~70~~ 71

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ~~delle~~ ~~due~~ Camera.

Se le ~~due~~ Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge è promulgata nel termine da esse fissato.

Le leggi entrano in vigore non prima del ventesimo giorno

simo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere ne abbiano dichiarato l'urgenza.

Art. ~~X~~ 7)

L'entrata in vigore d'una legge che non sia stata dichiarata urgente a maggioranza assoluta, o sens'altre approvata a maggioranza di due terzi degli appartenenti a ciascuna Camera, sospesa quando, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, cinquantamila elettori o tre Consigli regionali chiedano che tale legge sia sottoposta a referendum popolare; ma il referendum non avrà esecuzione se nei due mesi dalla pubblicazione della legge l'iniziativa per indirlo non ottenga complessivamente l'adesione di cinquecentomila elettori o di sette Consigli regionali.

Si procede altresì a referendum quando cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali chiedano che sia abrogata una legge in vigore da almeno due anni.

In nessun caso è ammesso il referendum per le leggi tributarie, per quelle di approvazione dei bilanci e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Art. ~~X~~ 7)

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

Perchè la proposta soggetta a referendum sia approvata è necessario che abbia raccolto la maggioranza dei voti validamente espressi e che alla votazione abbiano partecipato almeno i due quinti degli aventi diritto.

Le modalità di attuazione del referendum sono determinate da un'apposita legge.

Art. 74

Il Parlamento non può delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa se non previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti.

Per i decreti legislativi emessi in base a delegazione dal Parlamento si applicano le stesse norme sul referendum popolare e sulla Carta costituzionale che valgono per le leggi.

Soltanto!

Art. 75

L'Assemblea Nazionale può deliberare la mobilitazione generale e l'entrata in guerra.

Soltanto l'Assemblea Nazionale può deliberare l'ammnistia e l'indulto.

Art. 76

Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica e d'arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale o modificazioni di leggi.

Quelli all'estero

Art. 77

Le Camere approvano ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso che per legge, per una sola volta, e per un periodo non eccedente i quattro mesi.

La legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che impone nuovi e maggiori spese deve indicare messi per farvi fronte.

Art. 78

Giaccuna Camera può disporre ~~un'inchiesta~~ su materie di pubblico interesse, nominando, tra i propri componenti, un'apposita commissione formata con rappresentanze proporzionali dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta precede all'indagine con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL CAPO DELLO STATO

Art. 80

Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale integrata con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli regionali e di

un componente designato a maggioranza assoluta da ciascuno dei Consigli stessi.

L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei componenti l'Assemblea integrata nel modo suddetto; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. ~~80~~ 80

All'ufficio di Presidente della Repubblica possono essere eletti i cittadini per nascita che abbiano compiuto i quarantacinque anni di età e godano dei diritti civili e politici.

L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica. La legge determina l'assegno e la dazione.

Art. ~~81~~ 81

Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, l'Assemblea Nazionale è convocata dal suo presidente per eleggere il Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manchi meno di un mese alla fine della legislatura, l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo entro quindici giorni dalla prima riunione delle nuove Camere. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. ~~82~~ 82

Le funzioni del Presidente della Repubblica sono esercitate, in caso di suo impedimento, dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.

In caso di impedimento permanente, o di morte o dimissione del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea Nazionale indice la elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni; salvo il maggior termine stabilito dall'ultima comma del precedente articolo.

Art. ~~83~~ 83

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Promulga le leggi ed emana i decreti legislativi ed i regolamenti.

Nomina i funzionari dello Stato appartenenti ai gradi indicati dalla legge.

Accredita e dà il gradimento alle rappresentanze diplomatiche; ratifica i trattati internazionali, premia, quando occorra l'autorizzazione delle Camere.

Presiede il Consiglio supremo di difesa; ha il comando delle Forze armate; dichiara la guerra;

deliberata dall'Assemblea Nazionale.

Premiede il Consiglio superiore della Magistratura.

Può concedere grazie e commutare le pene.

Art. 84

Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere dopo aver sentito i loro presidenti.

Art. 85

0 Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non sia controfirmato dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che ne assumono la responsabilità.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per violazione della Costituzione. In tali casi l'Assemblea Nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può metterlo in stato di accusa.

*Fare Tre copie*  
*Comporre anche gli articoli a parte di articoli rimasti immobili.*

TITOLO III.

IL GOVERNO

SEZIONE I.

*Il Consiglio dei Ministri.*

ART. 86.

Il Governo della Repubblica è composto del Primo Ministro, Presidente del Consiglio, e dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro e, su proposta di questo, i Ministri.

ART. 87.

Primo Ministro e Ministri debbono avere la fiducia del Parlamento.

Entro otto giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta all'Assemblea Nazionale per chiederne la fiducia.

La fiducia è accordata su mozione motivata, con voto nominale ed a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.

ART. 88.

Un voto contrario dell'una o dell'altra Camera su una proposta del Governo non impone dimissioni.

Una mozione di sfiducia non può essere presentata ad una Camera se non è motivata almeno da un quarto dei componenti, ma può essere posta in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Dopo il voto di sfiducia di una delle Camere il Governo, se non intende dimettersi, deve convocare l'Assemblea Nazionale che si pronuncia su una mozione motivata.

ART. 89.

Il Primo Ministro dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Dicasteri, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.

I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e personalmente degli atti dei loro Dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

l'ordinamento delle Presidenze del Consigl. sono regolati da una apposita legge.

ART. 90.

Il Primo Ministro ed i Ministri possono essere messi in istato d'accusa dalle due Camere per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. (Da ciascuna separatamente o soltanto dall'Assemblea?)

SEZIONE II.

La Pubblica Amministrazione.

ART. 91.

I pubblici uffici sono ~~organizzati in base alle disposizioni di legge in modo da assumere~~ il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e la responsabilità proprio dei funzionari.

Gli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

I pubblici impiegati ~~memori del Parlamento~~ non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

→ ordinati dalla legge in modo che  
ne sia assicurata

Le attribuzioni, i limiti di competenza e la responsabilità dei funzionari sono ~~stabiliti dalla legge.~~

~~sono normate da legge. Il normale~~  
~~acceso agli impieghi nelle pubbliche~~  
~~amministrazioni e negli enti di diritto~~  
~~pubblico è il concorso. Le eccezioni~~  
~~sono stabilite dalla legge.~~

chiama a far parte del Parlamento,  
finché restano in carica

ART. 92.

Il Consiglio economico nazionale, composto nei modi stabiliti dalla legge, è organo di consulenza del Parlamento e del Governo; in materia economica, ed esercita le altre funzioni che gli sono dalla legge attribuite.

ART. 93.

Il Consiglio di Stato è organo di consultazione giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo ~~per~~  
~~verifica~~ di legittimità sugli atti del Governo, e quello ~~successivo~~ sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo dello Stato sulla gestione finanziaria degli enti ~~che~~ lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente al Parlamento sul risultato del riscontro effettuato.

La legge determina le condizioni necessarie ad assicurare l'indipendenza degli istituti suddetti e dei loro componenti di fronte al Governo.

in via preventiva

in via successiva

→ lo esercita dello Stato

→ sul riscontro eseguito

**TITOLO IV.****LA MAGISTRATURA****SEZIONE I.***Ordinamento giudiziario.***ART. 94.**

La funzione giurisdizionale, espressione della sovranità della Repubblica, è esercitata in nome del popolo.

I magistrati dipendono soltanto dalla legge, che interpretano ed applicano secondo coscienza.

I magistrati non possono essere iscritti a partiti politici o ad associazioni segrete.

**ART. 95.**

La funzione giurisdizionale in materia civile e penale è attribuita ai magistrati ordinari, istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti spetta la giurisdizione nelle materie e nei limiti stabiliti dalla legge.

Presso gli organi giudiziari ordinari possono istituirsi per determinate materie sezioni specializzate con la partecipazione anche di cittadini esperti, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

Le norme sull'ordinamento giudiziario e quelle sulle magistrature del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sono stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta ~~dei membri delle~~ due Camere.

Non possono essere istituiti giudici speciali se non per legge approvata nel modo sopra indicato. In nessun caso possono istituirsi giudici speciali in materia penale.

I tribunali militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

**ART. 96.**

Il popolo partecipa direttamente all'amministrazione della giustizia mediante ~~l'istituto della giuria nei processi di~~ Corte d'assise.

**ART. 97.**

La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente.

~~Il Consiglio Superiore della Magistratura presieduto dal Presidente della Repubblica,~~

*la giuria delle*  
*Il consiglio superiore della magistratura è*  
*presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne*  
*fanno parte due vicepresidenti, uno dei quali è*  
*di diritto il primo presidente delle corti di corte*  
*magistrati, e l'altro è nominato dall'Assem-*  
*blea Nazionale per mandato di essa.*

1a  
1a  
1b  
e composto dal Primo Presidente della Corte di cassazione, vicepresidente, di un altro vicepresidente nominato dall'Assemblea Nazionale e di membri designati per sette anni, metà da tutti i magistrati fra gli appartenenti alle diverse categorie, metà dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio gabinetto. Gli eletti dall'Assemblea Nazionale iscritti negli albi forensi non possono esercitare la professione finché fanno parte del Consiglio.

Le assunzioni, le promozioni, le assegnazioni ed i trasferimenti di sede e di funzioni, i provvedimenti disciplinari ed in genere il governo della Magistratura ordinaria sono di competenza del Consiglio Superiore secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

Il Ministro della giustizia promuove l'azione disciplinare contro i magistrati, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario.

#### ART. 98.

I magistrati sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura, in base a concorso seguito da tirocinio. Possono essere nominate anche le donne nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario.

Il Consiglio Superiore della Magistratura può designare per la nomina magistrati onorari in tutte le funzioni attribuite dalle leggi a giudici singoli; e può designare all'ufficio di Consigliere di cassazione professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo quindici anni d'esercizio.

#### ART. 99.

I magistrati sono inamovibili.

Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, retrocessi, trasferiti o destinati ad altra sede o funzione se non col loro consenso o con deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, per i motivi e con le garanzie di difesa stabiliti dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

I magistrati si distinguono per diversità di funzioni e non di gradi.

Il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei magistrati.

#### ART. 100.

L'autorità giudiziaria può disporre direttamente dell'opera della polizia giudiziaria.

I componenti del Consiglio nel numero complessivo stabilito dalla legge sull'ordinamento giudiziario sono eletti per metà dalla magistratura fra gli appartenenti alle diverse sue categorie, e per metà dall'Assemblea Nazionale tra persone ad essa estranee; essi, ugualmente al vicepresidente eletto rimangono in carica sette anni.

Al secondo l'epito di un

Al Agli uffici delle magistrature

tutte possono

Le designazioni del consiglio superiore delle magistrature, fanno avere nominati magistrati onorari ad uffici che per legge sono di competenza di giudici singoli; e sono pagati essere nominati componenti di Consiglio Superiore delle professori ordinari di materie giuridiche nelle Università ed avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

SEZIONE II.

Norme sulla giurisdizione.

ART. 101.

L'azione penale è pubblica. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitarla e non la può mai sospendere o ritardare.

Le udienze sono pubbliche, salvo che la legge per ragioni di ordine pubblico o di moralità disponga altrimenti.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati.

sull'esercizio delle

il dovere

ne può in alcun caso sospenderlo o ritardarne,

se la legge non dispone diversamente

ART. 102.

Contro le sentenze o le decisioni pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso per cassazione secondo le norme di legge.

ART. 103.

La tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi ~~verso gli atti~~ della pubblica amministrazione è disposta in via generale dalla legge e non può essere soppressa o limitata per determinate categorie di atti.

nei confronti  
in modo generale,

ART. 104.

Le sentenze non più soggette ad impugnazione di qualsiasi specie non possono essere annullate o modificate neppure per atto legislativo, salvo i casi di legge penale abrogativa o di amnistia, ~~grazia ed indulto~~.

L'esecuzione di una sentenza irrevocabile non può essere sospesa se non nei casi previsti dalla legge.

l'indulto o grazia.

ART. 105.

L'Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza legale ed alla difesa in giudizio dello Stato e degli altri enti indicati dalla legge.

~~Agli avvocati e procuratori dello Stato competono garanzie adeguate per l'esercizio delle loro funzioni.~~

~~D~~ la legge, con opportune garanzie assicura agli avvocati e procuratori dello Stato l'indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

TITOLO V.  
LE REGIONI E I COMUNI

ART. 106.

La Repubblica Italiana, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. Atua, ~~che dipendono dallo Stato~~ un ampio decentramento amministrativo.

Aleghia i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 107.

La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Le Province sono circoscrizioni amministrative di decentramento statale e regionale.

Nella Repubblica italiana una e indivisibile sono riconosciute e promosse le autonomie locali ed è attuato in larga misura il decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato. La legislazione della Repubblica si ispira alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 108.

Le Regioni sono costituite enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali adottati mediante leggi costituzionali. (1)

ART. 109.

+ In + La Regione ha potestà di emanare per le seguenti materie norme legislative che siano in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato, e rispettino gli obblighi internazionali e gli interessi della Nazione e delle altre Regioni,

ordinamento degli uffici ed enti amministrativi regionali;

modificazioni delle circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;  
fiere e mercati;  
beneficenza pubblica;  
scuola artigiana;  
urbanistica;

→ decide  
soltanto

→ degli uffici statali e regionali

→ statuti speciali approvati ~~con~~ leggi costituzionali ~~solo~~ forme particolari di autonomia per la Sicilia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.

→ col risultato degli  
→ La Regione ha potestà di emanare norme legislative per i punti maturi:

(1) La Commissione si riserva di decidere sulla aggiunta della Regione del Friuli-Venezia Giulia alle quattro cui è attribuita un'autonomia speciale.

strade, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;  
porti lacuali;  
pesca nelle acque interne di carattere regionale;  
torbiere.

ART. 110.

La Regione ha potesta di emanare, per le seguenti materie, norme legislative nei limiti del precedente articolo, e con l'osservanza dei principi e delle direttive che la Repubblica ritenga stabilire con legge allo scopo di una loro disciplina uniforme:  
assistenza ospedaliera;  
istruzione tecnico-professionale;  
biblioteche di enti locali;  
turismo e industria alberghiera;  
agricoltura e foreste;  
cave;  
caccia;  
acque pubbliche ed energia elettrica, ~~in quanto~~ il loro regolamento non incida sull'interesse nazionale e su quello di altre Regioni;  
acque minerali e termali;  
~~tramvie~~;  
linee automobilistiche regionali.

ART. 111.

La Regione ha potesta di emanare norme legislative di integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge della Repubblica, per adattarle alle condizioni regionali, in materia di:  
igiene e sanità pubblica;  
istruzione elementare e media;  
antichità e belle arti;  
disciplina del credito, dell'assicurazione e del risparmio;  
industria e commercio;  
miniere;  
navigazione interna;  
e in tutte le materie indicate da leggi speciali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alle Regioni il potere di emanare norme regolamentari per la loro esecuzione.

ART. 112.

La Regione provvede all'amministrazione nelle materie indicate negli articoli 109 e 110 e nelle altre delle quali lo Stato le delega la gestione.

*HAT*  
Nei limiti indicati nel precedente articolo  
con l'aggiornamento delle leggi attuate dalla  
repubblica all'interno per dare discipline  
uniformi a tutte le regioni, le  
regole regionali fanno di esse norme  
legislative nella specifica  
materie.

*tempo ch*

*+ linee tranvieri*

*Pi adattare alle condizioni regionali  
le leggi della repubblica, la regione  
ha facoltà di emanare norme legislative  
di integrazione ed attuazione  
in fatto di tutte le specifiche  
materie.*

ART. 113.

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi costituzionali che la coordinano con la finanza dello Stato e dei Comuni.

Alle Regioni sono assegnati tributi propri e quote di tributi erariali. Il gettito complessivo dei tributi erariali è ripartito in modo che le Regioni meno ricche di mezzi possano provvedere alle spese necessarie per adempiere alle loro funzioni essenziali.

Allo stesso scopo possono essere istituiti fondi per fini speciali in base a leggi della Repubblica che determinano i contributi dello Stato e delle Regioni, e la gestione e la ripartizione dei fondi.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Non possono istituirsi dazi d'importazione ed esportazione, o di transito fra l'una e l'altra Regione; né prendersi provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose.

ART. 114.

Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Deputazione regionale ed il suo Presidente.

Una legge della Repubblica stabilisce il numero dei membri del Consiglio ed il sistema elettorale, che deve essere conforme a quello per la formazione della Camera dei Deputati.

Il Presidente ed i membri della Deputazione regionale sono eletti dal Consiglio regionale, che elegge ~~per sé~~ ~~suo~~ ~~suo~~ un Presidente ed un Ufficio di Presidenza ~~per~~ propri lavori.

I membri del Consiglio regionale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 115.

Il Consiglio regionale esercita la potestà legislativa che compete alla Regione e quella regolamentare delegata dallo Stato. Può proporre disegni di legge al Parlamento nazionale, ~~e~~ le altre funzioni conferite dalle leggi.

La Deputazione regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Deputazione rappresenta la Regione.

→ in coordinazione

→ è riunito il gettito di propri tributi  
e aggiunte quote di quelli erariali;  
il gettito complessivo dei gettiti

TT. +

→ formato con contributi dello Stato  
e delle Regioni nella misura  
determinata da leggi della Repubblica;  
→ gli stessi tributi erariali  
anch'essi della loro gestione  
e ripartizione

→ componenti

→ elezione ~~de~~ alle

→ i componenti

TT.

→ componenti

→ di competenza della

→ le, esercita / leggi'

## ART. 116.

Il Presidente della Deputazione regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Un Commissario ~~del Governo~~ residente nel capoluogo della Regione vigila e coordina secondo le direttive generali del Governo gli atti dell'amministrazione regionale per le funzioni delegate alle Regioni e presiede all'esercizio di quelle riservate allo Stato.

## ART. 117.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compie atti contrari all'unità nazionale o altre gravi violazioni di legge; e quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo, non procede alla sostituzione della Deputazione o del Presidente della Deputazione, che hanno compiuto analoghi atti di violazioni.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e deliberazione conforme del Senato, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri con l'estensione del voto dei rappresentanti della Regione interessata.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre membri, scelti fra i cittadini eleggibili al Consiglio regionale. La Commissione indice le elezioni del Consiglio entro due mesi dalla pubblicazione del decreto di scioglimento ed intanto provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione ed alle misure improrogabili da sottoporre poi alla ratifica del Consiglio.

## ART. 118.

Il disegno di legge approvato dal Consiglio regionale sono comunicati al Governo centrale, e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non si rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali o di altre Regioni.

Ove il Consiglio regionale li approvi nuovamente la maggioranza assoluta dei suoi membri sono promulgati, ma non entrano ancora in vigore, se entro quindici giorni dalla comunicazione il Governo li impugna per incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale o nel merito, per contrasto di inter-

essa ancora in vigore se, entro quindici giorni dalla sua promulgazione, il Governo li impugna dinanzi alla Corte costituzionale per incostituzionalità; oppure dinanzi all'Assemblea Nazionale per contrasto di interesse pubblico.

*Il governo*  
→ compiuti dall'  
→ nell'esercizio delle

→ abbia compiuto  
→ il richiamo ricevuto  
→ abbiamo → consumati atti e

→ dei suoi componenti. Nella votazione i rappresentanti della regione interessata debbono astenersi. Salvo.

→ componenti

→ procedendo nel frattempo agli atti di ordinaria amministrazione di competenza della Deputazione e alle misure di urgentezza

→ Il disegno, ecc., <sup>la legge</sup>, al riguardo

→ se questo, entro trenta giorni, dalla comunicazione non lo rinvii al Consiglio

→ è promulgato alla scadenza di questo termine. Qualora nel termine suddetto il Governo lo abbia rinvia, il disegno di legge è ugualmente promulgato se il Consiglio regionale lo approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti; ma se

entra ancora in vigore se, entro quindici giorni dalla sua promulgazione, il Governo li impugna dinanzi alla Corte costituzionale per incostituzionalità; oppure dinanzi all'Assemblea Nazionale per contrasto di interesse pubblico.

+ messi davanti all'Assemblea Nazionale. In caso di dubbio la Corte decide se competente a pronunciarsi sia essa stessa o l'Assemblea.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale ed il Governo consente la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali sono viste dal Commissario del Governo nella Regione e promulgate dal Presidente della Deputazione regionale.

ART. 119.

Gli statuti regionali regolano l'esercizio dei diritti d'iniziativa e di referendum popolare in armonia con i principi stabiliti dalla Costituzione per le leggi della Repubblica.

Gli statuti regionali regolano altresì il referendum su determinati provvedimenti amministrativi.

ART. 120.

+ La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che ~~può dividere~~ dividono in circondari per un ulteriore decentramento.

Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettori, nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.

ART. 121.

Il Comune è autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica.

Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.

ART. 122.

Sugli atti della Regione è esercitato il controllo di legittimità ~~da un organo centrale~~, composto in maggioranza di elementi elettori, secondo l'ordinamento stabilito dalle leggi della Repubblica.

Il controllo di legittimità sugli atti dei Comuni e degli altri enti locali è esercitato dalla Regione per mezzo di organi in maggioranza elettori nei modi e limiti stabiliti con leggi della Repubblica. Per le deliberazioni amministrative indicate dalla legge l'autorità deliberante può essere invitata a riconsiderare il merito della deliberazione.

A costituzionali

A sulla impugnazione

H e l'urgenza è riconosciuta dal Gov.

→ condizionate

→ governativa delle

→ possono essere suddivise

→ comunali esistenti.

+ è esercitato dal governo centrale, per mezzo di un organo collegiale centrale; sugli atti dei comuni e degli altri enti locali è esercitato dal governo di regioni, per mezzo di organi collegiali anch'essi.

H Per certi categorie di atti amministrativi la legge può stabilire che l'autorità che li ha emanati possa essere incaricata a riguardarne il merito.

Nella Regione sono costituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento ~~de stabilito~~ con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 123.

Le Regioni sono così costituite:

Piemonte;  
Vallée d'Aosta;  
Lombardia;  
Trentino-Alto Adige;  
Veneto;  
Friuli e Venezia Giulia;  
Liguria;  
Emilia lunense;  
Emilia e Romagna;  
Toscana;  
Umbria;  
Marche;  
Lazio;  
Abruzzi;  
Molise;  
Campania;  
Puglia;  
Salento;  
Lucania;  
Calabria;  
Sicilia;  
Sardegna.

I confini ed i capoluoghi delle Regioni sono stabiliti con legge della Repubblica. (1)

ART. 124.

Lo statuto di ogni Regione è stabilito in armonia alle norme costituzionali, con legge regionale deliberata a maggioranza assoluta dei consigliari ~~dei consigliari presenti~~ e deve essere approvato con legge della Repubblica.

ART. 125.

Si può, con legge costituzionale, sentire i Consigli regionali interessati, disporre la fusione di Regioni esistenti e la creazione di nuove Regioni ~~con un minimo di 500 mila abitanti~~, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno

*che sarà stabilito  
ca; sezioni di tali organi possono essere costituite in sedi diverse dal capoluogo della regione*

*t +;*

*il delibera, in conformità delle norme costituzionali, con legge regionale votata con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio e con quella di due terzi dei consiglieri in presenti;*

*la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 500 mila abitanti, entro i consigli regionali intesi regali, però essere disposta con legge costituzionale*

(1) Su questo testo, proposto dalla seconda Sottocommissione, la Commissione, in seduta plenaria, ha sospeso ogni decisione, in attesa che siano raccolti gli elementi di giudizio, mediante l'inchiesta in corso presso gli organi locali delle Regioni di nuova istituzione.

un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata per referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con referendum e legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni, i quali ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati a un'altra.

Il trasferimento di un comune da una regione ad un'altra può essere consentito, a sua richiesta, con referendum e legge della repubblica e previa approvazione dei consigli delle due regioni interessate.

## TITOLO VI.

### GARANZIE COSTITUZIONALI

#### SEZIONE I.

##### Corte costituzionale.

###### ART. 126.

La Corte costituzionale giudica della costituzionalità di tutte le leggi.

Risolve i conflitti d'attribuzione fra i poteri dello Stato, fra lo Stato e le Regioni, fra le Regioni.

Giudica il Presidente della Repubblica ed i Ministri accusati a norma della Costituzione.

###### ART. 127.

La Corte è composta per metà di magistrati, per un quarto di avvocati e docenti di diritto, per un quarto di cittadini eleggibili ad ufficio politico, tutti aventi età di almeno quarant'anni.

I giudici della Corte sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Per le categorie dei magistrati, avvocati e docenti di diritto, la nomina ha luogo su designazione, in numero triplo di nomi, rispettivamente da parte delle magistrature ordinaria ed amministrativa, del Consiglio superiore forense, e dei professori ordinari di discipline giuridiche nelle Università.

La Corte elegge il Presidente tra i suoi componenti. Il Presidente ed i giudici durano in carica nove anni. Sono ineleggibili i membri del Governo, delle Camere e dei Consigli regionali.

ne

I giudici della corte costituzionale sono eletti dall'Assemblea Nazionale, che li sceglie per vita indeterminata, pur un quarto tra gli avvocati e i docenti di diritto, per un quarto tra i cittadini eleggibili ad ufficio politico. L'età dei componenti la corte costituzionale deve essere di almeno quarant'anni.

Scelta dove arrivare in elenco o norme ~~dangereuse~~ in numero triplo o più da coprire, designati rispettivamente dalla magistratura ordinaria e amministrativa, dal consiglio superiore forense, e dai professori ordinari di discipline giuridiche nelle università;

###### ART. 128.

Se, nel corso di un giudizio, ~~è stata~~ ~~la~~ ~~in costituzionalità~~ di una norma legislativa rilevata d'ufficio e quando ~~è stata~~ ~~chiesta~~ dalle parti, ed il giudice non la ritiene

il giudice ritiene di ufficio la nuova quando la costituzionalità è rilevata

manifestamente infondata, la questione è rimessa per la decisione alla Corte costituzionale.

La dichiarazione d'incostituzionalità può essere promossa in via principale dal Governo, da cinquanta deputati, da un Consiglio regionale, da non meno di diecimila elettori o da altro ente ed organo a ciò autorizzato dalla legge sulla Corte costituzionale.

Se la Corte, nell'uno o nell'altro caso, dichiara l'incostituzionalità della norma, questa cessa di avere efficacia. La decisione della Corte è comunicata al Parlamento, ~~anche~~ ove lo ritenga necessario, provveda nelle forme costituzionali.

#### ART. 129.

La legge stabilisce le norme che regolano i conflitti di attribuzione e la composizione e il funzionamento della Corte costituzionale.

#### SEZIONE II.

##### *Revisione della Costituzione.*

#### ART. 130.

La iniziativa della revisione costituzionale ~~appartiene al Governo ed alle Camere.~~

~~La legge di revisione costituzionale è adottata da ciascuna delle Camere in due letture, con un intervallo non minore di tre mesi. Per il voto finale in seconda lettura è richiesta la maggioranza assoluta dei membri di ciascuna Camera.~~

La legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei ~~membri~~ di una Camera o cinquecentomila elettori o sette Consigli regionali.

~~Non si fa luogo a referendum, se la legge è stata approvata in seconda lettura da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi membri.~~

*affinché,*

→ e di pertinenza del Governo  
e delle Camere.

*Approvata*

→ Compromessi

→ Il referendum non può essere  
indetto

*dello Stato*

#### ART. 131.

La forma repubblicana è definitiva ~~per l'Italia~~ e non può essere oggetto di revisione costituzionale.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## I.

È proibita la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disiolto partito fascista.

La disposizione del n. 2 dell'articolo 58 della Costituzione non è applicabile a chi per periodo fascista ha rivestito le cariche indicate in tale disposizione.

Sono stabiliti con legge limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto per responsabilità fasciste.

## II.

I discendenti delle Case già regnanti in Italia non sono elettori né eleggibili a cariche pubbliche.

I membri di Casa Savoia non possono seggiare nel territorio della Repubblica Italiana.

## III.

La legge dispone l'avocazione allo Stato dei beni di Casa Savoia.

## IV.

Non sono riconosciuti i titoli nobiliari.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

L'Ordine mauriziano è mantenuto come ente ospedaliero.

## V.

Se al momento delle prime elezioni della Camera dei senatori non siano costituiti tutti i Consigli regionali, si procede, anche per il terzo che essi dovrebbero eleggere, con il sistema adottato per gli altri due terzi.

■ prima elezione del Presidente della Repubblica, ~~sia~~ non siano già costituiti tutti i Consigli regionali, ~~ma~~ luogo soltanto da parte dei membri dell'Assemblea Nazionale.

## VI.

Si applica all'Assemblea Costituente la disposizione del secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione.

→ attiva rivestito le cariche indicate in tal disposizione, nel periodo fascista.  
A carico dei responsabili del fascismo  
le leggi stabiliscono limitazioni temporanee alla eleggibilità e al diritto di voto

→ dimorare

→ La Repubblica non riconosce i

→ conservato in funzione di

→ Siano stati ancora

→ Se al momento della

→ il Presidente è eletto dai soli comuni

VII.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, ~~salvo le~~ giurisdizioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Tale termine è ridotto a tre anni per i Tribunali militari.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Costituzione si provvede con legge alla soppressione del Tribunale Supremo Militare e alla devoluzione ~~della sua competenza alla Cassazione~~.

VIII.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il traspasso delle funzioni statali attribuite alle Regioni e quello di funzionari e dipendenti dello Stato, anche centrali, che si rende necessario in conseguenza del nuovo ordinamento.

Alla Regione sono trasferiti, nei modi da stabilire con leggi della Repubblica, il patrimonio, i servizi ed il personale delle Province.

IX.

La presente Costituzione sarà promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente.

→ per stabilire quali di essi debbano essere soppressi; restando esclusa dalla revisione le

→ alla Cognizione delle materie di loro competenza

II Per ogni ramo della pubblica amministrazione, il patrimonio, di funzionari dello Stato alle regioni stabiliti dal nuovo ordinamento costituzionale e il conseguente trasferimento di funzionari e dipendenti dagli uffici statali a quelli regionali, è regolato con leggi della Repubblica.

→ Sono trasferiti alla regione,

# INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI (Articoli 1-7) . . . . . Pag. 3,

## PARTE PRIMA

### **DIRETTI E DOVERI DEI CITTADINI**

TITOLO I. — RAPPORTI CIVILI (Articoli 8-22)	» 4
TITOLO II. — RAPPORTI ETICO-SOCIALI (Articoli 23-29)	» 7
TITOLO III. — RAPPORTI ECONOMICI (Articoli 30-44)	» 9
TITOLO IV. — RAPPORTI POLITICI (Articoli 45-51)	» 11

## PARTE SECONDA

### **ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

TITOLO I. — IL PARLAMENTO:		
Sezione I. — <i>Le due Camere</i> (Articoli 52-66)	»	13
Sezione II. — <i>La formazione delle leggi</i> (Articoli 67-78)	»	16
TITOLO II. — IL CAPO DELLO STATO (Articoli 79-85)	»	19
TITOLO III. — IL GOVERNO:		
Sezione I. — <i>Il Consiglio dei Ministri</i> (Articoli 86-90)	»	21
Sezione II. — <i>La Pubblica Amministrazione</i> (Articoli 91-93)	»	22
TITOLO IV. — LA MAGISTRATURA:		
Sezione I. — <i>Ordinamento giudiziario</i> (Articoli 94-100)	»	23
Sezione II. — <i>Norme sulla giurisdizione</i> (Articoli 101-105)	»	25
TITOLO V. — LE REGIONI E I COMUNI (Articoli 106-125)	»	26
TITOLO VI. — GARANZIE COSTITUZIONALI:		
Sezione I. — <i>Corte costituzionale</i> (Articoli 126-129)	»	32
Sezione II. — <i>Revisione della Costituzione</i> (Articoli 130-131)	»	33
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE (I-IX)	»	34

BIBLIOTECA NAZIONALE  
FELICE LE MONNIER  
FIRENZE

Iniziativa di: Firmino: presso Soltan, N.  
bonaria

Nome 27 febbraio 1967

80

Egrigo Dott. Falzoni,

ha ringraziato di avermi procurato il  
biglietto per Firmino. Speravo, prima di  
partire, di ricevere da lui il biglietto del  
dall'Ufficio, (articolo 116 e segg.); la prego  
di mandarmelo in duplice copia a  
Firmino; e di mandarmi un'altra  
copia degli articoli 86 - 115.

Nell'agenzia dell'on. Olmini ha preghe-  
sato anche di volermi compiere fin affinché  
mi viano bigliettati con qualche ufficiale;  
ma le sue note spese per le sue feste a Roma.  
Saranno di questo ha ringraziato.

Mi attua, ci ringhieri bello;

F. P. Panerai.